

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAR. 1999

ADDI' 2 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	GERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCCISANO	Pietro	"
BONALOMMA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PEZZIPELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISSIS

ASSENTI: GUASCO-MARRONI.

DELIBERAZIONE N° 920

Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus - Comune di Calcata (VT)



OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus - Comune di Calcata (VT).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTE le Leggi Regionali n.73 del 4.12.1989 e n.38 del 9.06.1992 concernenti disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10.6.98 con la quale il Comune di Calcata (VT) ha stabilito di modificare ed integrare il precedente Regolamento per la disciplina del servizio in oggetto al fine di renderlo conforme alle Osservazioni del CO.RE.CO. di Viterbo avanzate nella seduta del 17.4.98 con decisione n. 691/1;

VISTA la propria deliberazione n. 1884 del 19.5.'98;

VISTA la necessità di modificare la citata deliberazione n. 1884 del 19.5.98 in merito alle modifiche apportate dal Consiglio comunale sul proprio Regolamento in base alle Osservazioni del CO.RE.CO. di Viterbo;

RILEVATO che il Regolamento in questione risulta conforme alle prescrizioni delle citate LL.RR. nn.73/89 e 38/92;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

all'unanimità

D E L I B E R A

di modificare ed integrare la propria precedente deliberazione n. 1884 del 19.5.98 per le modifiche apportate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 10.6.98 al proprio Regolamento di servizio di noleggio da rimessa per autobus, sulla base delle Osservazioni del CO.RE.CO. di Viterbo;

di approvare il citato Regolamento, con le suddette modifiche, adottato dal Comune di Calcata (VT) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10.6.98 allegato alla presente deliberazione.

Atto non soggetto al controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

23 MAR 1998

**COMUNE DI CALCATA  
(PROVINCIA DI VITERBO)**



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
SEDUTA DEL 10 .06.1998 N. 23  
TRASMESSA AL CO.RE.CO. DI VITERBO

IL 12-06-98 PROT. 1294

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno Dieci del mese di GIUGNO  
Alle ore 21.25 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  
Alla 1^ Convocazione in seduta Straordinaria pubblica di oggi, partecipata ai Signori  
Consiglieri e norma di legge.  
Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

GASPERINI LUIGI	SI	
DI GIOVANNI GIOVANNI	SI	
SORIA MAURIZIO		SI
FERRAUTI PAOLO	SI	
PANDOLFI MARIANGELA		SI
GASPERINI ELIGIO	SI	
PELLEGRINI LILIANA	SI	
GIACOBINO GIUSEPPE		SI
FERRAUTI FABIO	SI	
CLEMENTONI ALBERTO	SI	
ANGELOZZI ADOLFINO		SI
PARRETTI ERGENIO	SI	
GASPERINI C. AUGUSTO		SI

ALLEG. alla DELIB. N. 20  
DEL 10 MAR 1998

TOTALE 8 5

DELIBERA CC N° 20 DEL 2.4.98 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS"  
DETERMINAZIONI A SEGUITO DI CHIARIMENTI CO.RE.CO. VITERBO SEDUTA DEL 17.4.98 DECISIONE N. 691/1.

Presenti n. 8 Assenti n. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig: LUIGI GASPERINI Sindaco:

Partecipa il segretario comunale Avv. Enrico Ferraro.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione C.C. n. 20 del 2.4.1998 all'oggetto "Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio con conducente mediante autobus";

Visto il provvedimento di sospensione e richiesta di chiarimenti da parte del CO.RE.CO. di Viterbo in data 17.4.98 verbale n. 28 decisione n. 691/1;

Esaminati i rilievi espressi e ritenuto opportuno procedere all'accoglimento integrale dei medesimi;

Visto il Regolamento così come integrato e modificato in adeguamento ai rilievi formulati dal CO.RE.CO.;

Ritenute di dover procedere all'approvazione del Regolamento De-quo, che allegato alla presente entra a far parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. 4.12.89 n. 73;

Vista la L.R. 9.6.92 n.33;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 legge 142/90;

A voti unanimi, resi e accertati a termini di legge,

## DELIBERA

1. Di approvare come in effetti approva, il regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente mediante autobus, così come integrato e modificato, allegandolo alla presente di cui è parte integrante e sostanziale;
2. Di inviare il presente atto alla Regione Lazio per l'approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del comma 2 Art. 1 L.R. 4/12/89 n. 73, nonché al CO.RE.CO. di Viterbo per il controllo preventivo di legittimità ai sensi del comma 33 Art. 17 legge 127/97.

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO:

IL SINDACO  
(LUIGI GASPERINI)



IL SEGRETARIO CAPO  
(AVV. ENRICO FERRARO)



COMUNE DI CALCATA  
(PROVINCIA DI VITERBO)

PARERE REGolarITA' TECNICA E CONTABILE

Oggetto della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n 23 .seduta del 10 .06.1998.

DELIBERA CC N. 20 DEL 2.4.98 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS"  
DETERMINAZIONI A SEGUITO DI CHIARIMENTI CO.RE.CO. VITERBO SEDUTA DEL 17.4.98 DECISIONE N. 691/1.

Il sottoscritto Responsabile della Polizia Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

FAVOREVOLE

- SFAVOREVOLE per i motivi riportati nel foglio allegato

Calcata, li 06.06.98

Il responsabile del servizio



Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

FAVOREVOLE

- SFAVOREVOLE per i motivi riportati nel fogli allegato;

Calcata, li 6.6.98

Il Responsabile del Servizio Finanziario





**COMUNE DI CALCATA**  
**PROVINCIA DI VITERBO**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio il giorno  
E vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 14-06-98 al 26-06-98

IL MESSO COMUNALE

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 47 1° comma  
Legge 142/90, è stata affissa all'albo Pretorio il giorno 14-06-98 e vi rimarrà per quindici giorni  
consecutivi dal 14-06-98 al 26-06-98

IL SEGRETARIO COMUNALE



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

Per:

- decorrenza termini art. 17 comma 40 legge 127/97;
- Esame favorevole CO.RE.CO. seduta del ..... Decisione n. ....
- 
- IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI CALCATA  
PROVINCIA DI VITERBO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23  
DEL 10 GIUGNO 1998



ALLEG. alla DELIB. N. <sup>920</sup>.....

DEL ..... = 2 MAR 1999.....

*ew*

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO  
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS



## ART. 1

### *Disciplina del servizio*

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolazione secondo le prescrizioni di cui all'art. 85, comma 3° - del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 ed in conformità all'uso dello stesso D.L. sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dal D.L. 30 aprile 1992, n.285;
- b) dai regolamenti CEE nn. 543/69, 1463/70, 513 e 514/72, 1787/73, 2827 e 2828/77 in quanto applicabili;
- c) dalla Legge 14.2.1974, n.62 e 14.8.1974, n.394;
- d) dal Decreto Ministeriale 18.4.1977 e successive integrazioni e modificazioni;
- e) dagli artt. 86 e 121 del T.U. 18.6.1931, n.773 nonché dall'art.158 del relativo regolamento di esecuzione 6.5.1940, n.635;
- f) dal D.P.R. 24.7.1977, n.616;
- g) dalla L.R. 4.12.1989, n.73, dalla L.R. 9.6.1992, n.38, dal D.M. 20.12.1991, n.448 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- h) dalle disposizioni del presente Regolamento.

## ART. 2

*Determinazione del numero, del tipo, e delle caratteristiche degli autobus da adibire a servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero di licenze autobus assentiabili.*

In conformità ai principi recati dall'art.3 - 3° comma - L.R. 4.12.1989, n.73, sentite le Organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale nonché la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le strutture di promozione turistica, competente per territorio e tenuti presenti le prescrizioni di cui al D.M. 18.4.1976 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il numero ed il tipo di autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente ed il corrispondente numero di licenze autobus assentiabili per l'esercizio di tale servizio in questo Comune viene determinato come segue:

- n.1 autobus da n.54 posti.

## ART. 3

*Licenza comunale di esercizio.*

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus occorre il possesso, oltreché della licenza di polizia amministrativa di cui all'art.86 del T.U. 18.6.1931, n.773, di apposita licenza comunale.

2. La licenza comunale di esercizio viene assegnata o rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti rispettivamente ai successivi art.6 e 8 del presente Regolamento sentito il parere delle Organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal D.M. 18.4.1977 e sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello assentiabile ai sensi del precedente art.2.

Per i casi di cui all'art.12 - 4° comma - della L.R. 4.12.1989, n.73 si applicano le disposizioni recate dallo stesso art. 12 - 4° comma.

5. Il Comune può procedere quando occorre alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio sulla base di criteri e modalità e per il numero da stabilirsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria del settore più rappresentative a livello regionale.

6. Il Comune trasmette alla Regione, Assessorato ai Trasporti copia delle licenze comunali di esercizio onde consentire alla stessa Regione l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

#### ART. 4

##### *Durata della licenza comunale di esercizio.*

1. La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 8 anni decorrente dalla data del suo rilascio.

Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi art.21, 22 e 23 nonché i casi in cui la licenza stessa è stata ritirata dal Comune secondo quanto stabilito al precedente art.3 - 5° comma.

2. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che saranno trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

3. Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attività di noleggio ovvero trasferire la medesima licenza ad altro soggetto.

4. Il trasferimento della licenza di esercizio non può comunque aver luogo senza aver raccolto il parere preventivo da parte della Commissione di cui al successivo art.11.

5. In ogni caso, a rinnovo e trasferimento della licenza di esercizio si dà corso previo accertamento rispettivamente della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo art.5 nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato delle cause di impedimento di cui al successivo art.10.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

#### ART. 5

##### *Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio.*

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali ed a imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad Enti ed aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

2. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:

a) per le ditte individuali, di essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di imprese, di Enti e di aziende pubbliche tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante dell'impresa, Ente ed azienda pubblica predetta. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in parola, i membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai cittadini italiani;

b) per le ditte individuali di risiedere nel Comune;

c) per le ditte individuali, le imprese, gli Enti e le aziende pubbliche, di aver ubicato la propria sede od ufficio nel territorio del Comune che istituisce il servizio nonché di disporre, nello stesso territorio, di attrezzature e di idonei immobili o di aree attrezzate per il ricovero degli



autoveicoli e per lo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile connessa con l'esercizio di noleggio;

d) per i titolari delle ditte individuali di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli e dell'iscrizione all'albo professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti (Ufficio provinciale M.C.T.C.) ai sensi dell'art.8 del D.M. 20.12.1991, n.448. Nel caso di imprese, di Enti e di aziende pubbliche l'abilitazione relativa all'idoneità professionale di cui al D.M. 448/91 dovrà essere posseduta dai dipendenti adibiti all'esercizio dell'attività;

e) per le ditte individuali e imprese di essere iscritte negli albi e/o nei registri previsti dalle leggi vigenti;

f) di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

g) di essere in possesso della licenza amministrativa di cui all'art.86 del T.U. 18.6.1931, n.773, il cui potere di rilascio è attribuito ai Comuni ex art.19 D.P.R. 616/77;

h) di essere proprietari degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e di fabbricazione alla data di avvio del servizio stesso non superiore ai 10 anni.

## ART. 6

### *Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus.*

1. La istituzione nel territorio del Comune del servizio di noleggio da rimessa con conducente da svolgersi mediante autobus è deliberata con proprio provvedimento dal Consiglio Comunale sulla base delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Con la delibera indicata nel precedente comma, il Consiglio Comunale:
  - a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio;
  - b) stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;
  - c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art.8 del presente Regolamento;
  - d) determina in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art.5, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere;
  - e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art.10, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;
  - f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

## ART. 7

### *Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio*

1. Chi intende ottenere la licenza comunale di esercizio per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco del Comune.

2. In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art.6, il richiedente deve specificare oltre la propria qualifica ed alle proprie complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e di partita IVA, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli nonché l'ubicazione, nel territorio del Comune che istituisce il servizio medesimo, della sede degli uffici e degli altri immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.

3. Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) licenza di polizia amministrativa, ottenuta a norma dell'art.86, del T.U. 18.6.1931, n.773;
- b) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per attività di trasporto di persone e per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo Albo ai sensi della legge 25.7.1956, n.15;
- d) certificato di cittadinanza o di appartenenza ai Paesi della CEE ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 della legge 4.1.1968, n.15;
- e) iscrizione all'Albo professionale rilasciata dal Ministero dei Trasporti (D.M. 448/91);
- f) certificato di residenza nel Comune, ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 della legge 4.1.1968, n.15;
- g) certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli;
- h) certificazione medica che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del nolo;
- i) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
- j) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.8 del presente Regolamento.

4. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di società debbono essere allegati oltre ai documenti indicati al precedente 3° comma del presente articolo sotto le lettere a), b), c) ed i) i seguenti ulteriori documenti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone;
- c) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del competente Tribunale;
- d) per le società cooperative, iscrizione all'Albo Prefettizio;
- e) elenco dei soci e degli amministratori;
- f) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in capo allo stesso legale rappresentante o di appartenenza ai Paesi della CEE (ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 della legge 4.1.1968, n.15);
- g) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli;
- h) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- i) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.

5. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di Enti ed aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente 3° comma del presente articolo, sotto le lettere a), b) ed h), i seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento aziendale;
- b) elenco degli amministratori e dei direttori.

## ART. 8

### *Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze comunali d'esercizio.*

1. In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze comunali d'esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse fra luogo attraverso apposita graduatoria.



2. La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso:

a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;

b) svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana;

c) avere acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa riscontrabile attraverso:

1- anzianità di presenza operativa;

2- la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;

3- il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;

4- il numero di uffici aperti al pubblico;

5- la dotazione di proprie rimesse con area attrezzata;

d) di essere esercenti di autoservizi di linea.

## ART. 9

### *Domanda per ottenere il rinnovo o il trasferimento della licenza di esercizio.*

1. Chi intende ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della licenza di esercizio deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.

2. Nel caso di rinnovo della licenza la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedente alla data di scadenza della licenza comunale stessa.

3. Nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo deve corredare la relativa domanda con i documenti specificati al precedente art. 7.

## ART. 10

### *Cause di impedimento al rilascio od al rinnovo della licenza di esercizio.*

1. Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale d'esercizio, ovvero al rinnovo della stessa, le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:

a) avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;

b) essere incorso in condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n.1423, 31.5.1965, n.575, 13.9.1982, n.646, 12.10.1982, n.726, 23.12.1982, n.936, sulla lotta alla delinquenza mafiosa, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione ed ad un'arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;

e) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n.267;

f) essere incorso, senza successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;

g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, sia da parte del Comune al quale la domanda è presentata, sia da parte di altri Comuni;

h) essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento alla effettuazione di servizi di trasporto;

i) non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5.

## ART. 11

### *Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli degli impianti destinati al servizio noleggio da rimessa di autobus con conducente.*

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art.5 - 2° comma - lettere c) ed h) nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo o di trasferimento delle licenze, da una apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale e composta dal Sindaco del Comune o da un suo delegato che la presiede, dal responsabile del servizio di cui all'art.26 del presente Regolamento, da un Funzionario della Regione Lazio - Assessorato Trasporti e dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggio più rappresentativi a livello nazionale così individuate:

- n.1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Escenti noleggio autobus trasporti turistici ENAT;
- n.1 rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA.

Gli accertamenti e le verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservate in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione.

2. Nel corso del servizio, la Commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione stessa per i seguenti adempimenti di conseguenza, nonché all'Amministrazione regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art.13 - 2° comma - della L.R. 4.12.1989, n.73.

3. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art.65 del T.U. n.393 del 15.6.1959.

4. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Comune, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art.21 - 1° comma - lett. l) del presente Regolamento.

## ART. 12

### *Sostituzioni degli autoveicoli, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti.*

1. La sostituzione anche temporanea degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune sono soggetti a specifica autorizzazione del Comune, che vi provvede con provvedimento del Responsabile del Servizio previo favorevole accertamento del possesso dei requisiti necessari, svolto dalla Commissione di cui al precedente art.11.

2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito per il solo periodo del predetto fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale d'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione.

L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione è rilasciata dal Responsabile del Servizio previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità dell'autobus, esperiti dalla Commissione di cui sopra.

3. Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione in via definitiva, dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza comunale d'esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.



4. La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui al precedente art.11.

**ART. 13**

*Contachilometri e cronotachigrafo.*

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.

2. Gli stessi autobus debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978, n.727.

**ART. 14**

*Inizio e modalità di gestione del servizio.*

1. L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero di telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti per conto e nome del titolare stesso.

**ART. 15**

*Responsabilità nell'esercizio.*

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente in dipendenza o in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

**ART. 16**

*Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio.*

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti artt.13 e 14 e le responsabilità di cui all'art.15 del presente Regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:

a) tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato, indicante il luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e

comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa, per almeno un anno dalla data di ciascun servizio, nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con l'indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe minime approvate dall'Amministrazione regionale";

b) tenere esposte nelle sedi legali e negli uffici copia autentica della licenza comunale di noleggio nonché le tabelle tariffarie;

c) curare la regolarità del servizio provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'Amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e) comunicare per iscritto alle Amministrazioni regionali e comunali entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica dell'idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;

f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

g) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione rilasciata dal medesimo titolare, o dal legale rappresentante dell'impresa o azienda pubblica attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse,

i) munire gli autoveicoli, oltre che di contachilometri a gradazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978, n.727;

j) iniziare il servizio entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio.

2. A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti inoltre i seguenti specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero di persone da esso dipendenti o coordinate ovvero ad esso coadiuvanti;

b) di stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizi di noleggio, sulle aeree pubbliche ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio, in caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c) di adibire l'autoveicolo di noleggio senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art.85 del D.L. 30.4.1992, n.285, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) per le ditte individuali di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

## ART. 17

### *Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa.*

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse;

c) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;



d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e) visitare diligentemente, a termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile dare immediata restituzione al proprietario;

f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire a richiesta copia del presente Regolamento;

g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;

b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e dalla carta di circolazione dell'autoveicolo stesso;

c) portare animali nell'autoveicolo;

d) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;

e) chiedere per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

f) chiedere per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g) fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

#### ART. 18

##### *Sospensione della corsa.*

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per le altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza la possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed in tal caso sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

#### ART. 19

##### *Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato.*

Quando i passeggeri nel luogo di arrivo intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

#### ART. 20

##### *Sospensione della licenza comunale di esercizio.*

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in casi di infrazione o di violazione a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente Regolamento diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione oltre che alla Regione anche all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione e dei Trasporti in concessione, per i conseguenti adempimenti di competenza.

## ART. 21

### *Revoca della licenza comunale di esercizio.*

1. La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ovvero personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

c) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito fra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) quando nel caso di ditte individuali il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile o pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;

e) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o il personale comunque addetto al servizio di noleggio, negli altri casi, abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali e di leggi tributarie e sanitarie;

f) quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o in capo al legale rappresentante della società, Ente o azienda titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la norma previdenziale e/o fiscale;

g) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o la società, Ente o azienda negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito la residenza e la sede legale in altro Comune;

h) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpiego del servizio;

i) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni al presente Regolamento;

j) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio in natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;

k) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della società, Ente o azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della normativa vigente concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

l) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dello stesso entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

m) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti artt. 13, 14 e 16 - 1° comma - lettere a), b), f) ed h).

2. La revoca è disposta con atto del Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art.14, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.



5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltre che la Regione, anche l'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

## ART. 22

### *Decadenza della licenza comunale d'esercizio.*

1. La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:
  - a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta alla rinuncia da parte del titolare della licenza stessa;
  - c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
  - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo, senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 90 giorni;
  - e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'art.4 - 3° comma - del presente Regolamento.
2. La decadenza è pronunciata, entro 15 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi prevista, con provvedimento del Responsabile del Servizio.
3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato a cura del Comune, altro che la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di conseguenza.

## ART. 23

### *Contravvenzioni.*

Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.L. 30.4.1992, n.285, sono puniti con i termini della vigente normativa comunale.

## ART. 24

### *Attività di vigilanza e di controllo.*

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competenti uffici della Regione, fermo restando l'esercizio, da parte della stessa Regione, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi della L.R. 4.12.1989, n.73. In tale caso troveranno applicazione le disposizioni di cui alla L.R. 58/93.

## ART. 25

### *Responsabile del Servizio.*

Ai fini di cui alla L.R. 7.8.1991, n.241 oltre che della L.142/90, art.51 - commi 3 e 3 bis - l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché

dell'adozione di eventuali provvedimenti finali previsti dal presente Regolamento, è l'Ufficio di Polizia Amministrativa ed il Responsabile del Servizio è il responsabile dell'ufficio medesimo.

#### ART. 26

##### *Disposizioni precedenti.*

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia, precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 27

##### *Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali.*

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente Regolamento, nonché quelle concernenti le sue eventuali modifiche debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1 - 2° comma - della L.R. 4.12.1989, n.73.

2. Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione

#### ART. 28

##### *Disposizioni finali.*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alle norme attinenti ed agli altri Regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non sono in contrasto con le norme di questo Regolamento stesso.

2. Dopo l'approvazione del Regolamento da parte della Regione, l'Amministrazione Comunale provvederà, entro due anni dall'approvazione predetta con le procedure previste dall'art.11 del presente Regolamento, alla verifica del possesso, in capo al titolare delle già assentite, dei requisiti di cui al precedente art.5, nonché all'accertamento dell'assenza a carico dei titolari medesimi, delle cause di impedimento di cui all'art.10 del Regolamento.